

ALLEGATO 2

STATUTO FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI RICERCA "OSSERVATORIO AMBIENTALE REGIONALE"

Statuto della Fondazione di partecipazione " Osservatorio Ambientale Regionale"

Art. 1 Denominazione e costituzione

1. La Fondazione di partecipazione di ricerca "Osservatorio Ambientale Regionale, di seguito denominata "Fondazione", istituita dall'art. 43 della L.R.26/2014 legge regionale n. 26/2014, modificato dall'art. 25 della L.R. n. 4 del 27/01/2015 è costituita con atto pubblico ed ha sede in Marsico Nuovo in via Vittorio Emanuele II, n. 3.
2. La Regione è socio fondatore promotore ai sensi dell'art. 43 della L.R. 26/2014.
3. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di fondazione disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice Civile e dalle leggi collegate.
4. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e/o avanzi di gestione, nonché riserve, fondi o capitale.
5. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 Indirizzi Programmatici

1. La Fondazione opera sulla base di un Atto di Indirizzo triennale approvato dalla Giunta Regionale, sentite le competenti commissioni consiliari.
2. L' Atto di Indirizzo triennale tiene conto della programmazione regionale e definisce gli obiettivi e le priorità strategiche di intervento con particolare riferimento ai settori di maggiore criticità per la salute e l'ambiente.

Art. 3 Finalità della Fondazione

1. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale.
2. La Fondazione persegue le seguenti finalità:
 - a) sostenere e promuovere, in relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo della tutela ambientale individuate dalla programmazione regionale e con particolare riguardo alle attività antropiche di estrazione di idrocarburi le attività di studio, ricerca, sviluppo, diffusione e comunicazione relativamente agli aspetti ambientali, economici, giuridici e fiscali del settore;

- b) promuovere, coordinare e realizzare programmi di ricerca scientifica, sviluppando metodologie innovative per l'analisi dell'impatto delle attività antropiche sulle matrici ambientali (aria, acqua, suolo e sottosuolo), sullo stato di benessere delle popolazioni e degli ecosistemi e sul sistema socio-economico, nonché sulle interazioni tra essi. In tale ambito, la Fondazione opera in sinergia con altri organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, implementando forme di collaborazione sistematiche e strutturate
- c) costituire e sostenere il Polo Informativo Regionale (P.I.R.) sull'ambiente per garantire il diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione del pubblico ai processi politici, amministrativi e decisionali in materia ambientale;
- d) gestire il catasto dell'informazione ambientale e sanitaria (C.I.A.S.);
- e) promuovere e diffondere, sulle tematiche di specifico interesse, sistemi avanzati di indicatori ambientali coerenti con le specificità delle attività antropiche e le risorse naturalistiche della Regione Basilicata;
- f) In coordinamento con il Centro di Medicina Ambientale e la Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica della Regione Basilicata promuovere e supportare attività di studio e ricerca relativamente alle interazioni tra salute e ambiente;
- g) promuovere programmi di Capacity Building tecnica all'interno delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti pubblici locali nel settore ambientale;
- h) proporre e favorire programmi e azioni strategiche per la creazione di nuovi skill professionali in campo ambientale, sanitario, sociale e delle tecnologie industriali e ambientali;
- i) progettare e realizzare, su delega della Regione o di altro socio, specifiche attività di carattere innovativo nel settore ambientale;
- j) promuovere, diffondere e supportare i diversi modelli di gestione ambientale sostenibile per la definizione della politica ambientale locale (es. Sistemi di Gestione Ambientale e certificazione ambientale volontaria di territorio).

3. La Fondazione uniformerà la propria attività all'Atto di indirizzo di cui all'art.2 e approverà per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3 entro il 31 dicembre dell'anno precedente, un Piano annuale delle attività che espliciti le aree tematiche di intervento, i settori di attività specifici, le risorse finanziarie correlate. Il Piano è pubblicato nel sito istituzionale della Fondazione e riceverà osservazioni da parte dei cittadini e da qualsivoglia portatore di interesse

Art.4 Attività strumentali accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento delle finalità diverse da quelle indicate al punto a) del comma 2 dell'art 3 la Fondazione potrà, tra l'altro:
 - a) promuovere, affidare a terzi attività di studio, ricerca , progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore ambientale;

- b) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, nonché tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico, compresa la pubblicazione dei relativi atti o documenti;
 - c) stipulare atti, contratti o convenzioni con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - d) partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;
 - e) promuovere forme di cooperazione e interscambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dalla attività della Fondazione;
 - f) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detenuti;
 - g) svolgere il supporto al perseguimento di finalità istituzionali nella materia della prevenzione e tutela ambientale;
 - h) erogare premi e borse di studio in settori connessi con le finalità della Fondazione;
 - i) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web.
2. La Fondazione, nell'espletamento delle attività finalizzate al perseguimento dei suoi compiti istituzionali, ispira la sua attività a criteri di eccellenza, trasparenza, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza, nel rispetto della corretta gestione finanziaria e del pareggio di bilancio.
3. La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate all'art 3 del presente statuto ad eccezione di quelle direttamente connesse, strumentali, affini, complementari, aggiuntive o utili o opportune al perseguimento delle proprie finalità, purché non in contrasto con la natura no profit della Fondazione medesima.

Art. 5 Vigilanza

1. L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del codice civile e delle direttive regionali in materia.

Art. 6 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
- a) dal fondo di dotazione ordinario costituito dai contributi in denaro, da conferimenti in proprietà, uso o possesso di beni mobili ed immobili effettuati a tale titolo dal socio fondatore

- promotore in sede di atto costitutivo , ovvero successivamente , dai soci fondatori partecipanti;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - c) da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio;
 - d) dai fondi di riserva comunque costituiti;
 - e) da eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;
 - f) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali e da altri Enti Pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio e dai successivi eventuali conferimenti effettuati a tale titolo.

2. Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra il socio fondatore promotore, i soci fondatori partecipanti ed i soci partecipanti; in caso di perdita dello status di socio dovuta a qualsiasi causa, non potrà essere chiesta la divisione né pretendersi la quota proporzionale.

3. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell'art. 27 del codice civile.

Art. 7 Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito :
- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo che non siano destinati esclusivamente ad incremento del patrimonio;
 - b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - c) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea , dallo Stato, da Enti Territoriali e da altri Enti Pubblici e privati senza espressa destinazione al patrimonio;
 - d) dai contributi versati annualmente dal socio fondatore promotore, dai soci fondatori partecipanti e dai soci partecipanti secondo la quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Gli enti pubblici aderenti alla Fondazione devono adottare i provvedimenti di impegno e liquidazione della quota annuale a loro carico entro il primo trimestre di ogni esercizio finanziario;
 - e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi e non potranno in nessun caso essere distribuite ai soci, neanche in modo indiretto.

Art.8 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 ottobre il Consiglio di Amministrazione delibera la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio successivo, predisposta dal direttore generale entro il 30 settembre,
2. Entro il 30 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibera il conto consuntivo del precedente esercizio finanziario, predisposto dal Direttore entro il 28 febbraio. Per particolari e comprovate esigenze, l'approvazione del conto consuntivo può avvenire entro e non oltre il 30 giugno.

Art. 9 Membri della Fondazione

- 1 I membri della fondazione sono:
 - a) Socio fondatore promotore,
 - b) Socio fondatore partecipante,
 - c) Socio partecipante.
- 2 La Regione Basilicata è socio fondatore promotore in adempimento all'art. 43 della L.R. 26/2014.
- 3 Alla Fondazione possono partecipare i soggetti di cui all'art. 43 comma 4 della L.R. 26/2014 e i soggetti di cui all'art. 25, comma 2 bis della L.R. 4/2015
- 4 Possono aderire in qualità di soci fondatori partecipanti i soggetti di cui all'art. 43, comma 4 della L.R. 26/2014, sottoscrittori dell'atto costitutivo ovvero quelli che deliberino l'adesione entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, e che contribuiscono al fondo di dotazione nonché al fondo di gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.
- 5 Possono aderire in qualità di soci partecipanti i soggetti di cui al presente comma 3 che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con

regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di socio fondatore partecipante e di socio partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

- 6 L'ammissione dei soci fondatori partecipanti e dei soci partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
- 7 I nominativi dei soci fondatori partecipanti e dei soci partecipanti sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione nei quali sono riportati la data di ammissione, il domicilio eletto, i versamenti dei contributi annuali e la data di cessazione o di recesso dalla Fondazione.
- 8 L'entità delle quote annuali del socio fondatore promotore, dei soci fondatori partecipanti e soci partecipanti è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 Recesso ed esclusione

1. La qualità di socio della Fondazione si perde per recesso o per esclusione.
2. Il socio fondatore promotore non può essere dichiarato escluso.
3. Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi la esclusione del socio fondatore partecipante ovvero del socio partecipante per gravi e giustificati motivi ovvero, nel caso in cui senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, in caso di mancato pagamento della contribuzione annuale prevista dal presente Statuto e più in generale per violazione degli obblighi in esso contenuti.
4. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - a) estinzione a qualsiasi titolo dovuta
 - b) apertura di procedure di liquidazione
 - c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
5. I soci fondatori partecipanti e i soci partecipanti, ai sensi dell'art 24 del codice civile, possono recedere dalla Fondazione inoltrando formale comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente della Fondazione entro il 30 giugno di ogni anno, e in ogni caso il recesso ha efficacia dall'anno successivo.

Art. 11 Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) Assemblea dei soci
 - b) Consiglio di Amministrazione
 - c) Forum Territoriale
 - d) Presidente
 - e) Direttore Generale
 - f) Comitato scientifico
 - g) Revisore dei conti

Art. 12 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita dai legali rappresentanti dei membri di cui all'art. 9 comma 1 lettera a e comma 1 lettera b o dai loro delegati.

- 1) Il quorum costitutivo e quello deliberativo dell'Assemblea dei Soci sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto, ripartiti secondo le seguenti percentuali:
 - 50% (cinquanta per cento) Regione Basilicata;
 - 50% (cinquanta per cento) Membri di cui all'art. 9 comma 1 lettera b, ripartito in misura lineare tra gli stessi
- 2) Le sedute dell'Assemblea dei Soci sono valide:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di un numero di Soci che rappresenti almeno il 51% (cinquantuno per cento) del totale dei voti ponderati espressi dai presenti;
 - b) in seconda convocazione, con la presenza di un numero minimo di due Soci che rappresentino almeno il 35% (trentacinque per cento) del totale dei voti ponderati espressi dai presenti.
- 3) Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del totale dei voti ponderati.
- 4) L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
 - a) determina ed approva gli indirizzi generali per il conseguimento delle finalità statutarie
 - b) nomina il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché il Presidente e i componenti del Comitato Scientifico, il Revisore dei Conti, che è scelto tra soggetti dotati di adeguata professionalità iscritti nel registro dei Revisori legali;
 - c) approva le modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione e delibera le modifiche statutarie che ritiene necessarie;
 - d) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo annuale, come predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

- e) determina, in conformità alla normativa vigente e agli indirizzi della regione Basilicata, gli eventuali emolumenti e indennità da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, nonché al Comitato Scientifico;
 - f) determina, in conformità alla normativa vigente, l'emolumento spettante al Revisore dei conti;
 - g) vigila sull'operato del Consiglio d'Amministrazione e del Presidente;
 - h) regola le incompatibilità dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, del Presidente
 - i) approva i provvedimenti di decadenza dei Soci fondatori partecipanti e dei soci partecipanti adottati dal Consiglio di Amministrazione;
 - j) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio;
 - k) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.
- 5) L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità ad istanza di almeno due dei suoi componenti.
- 6) L'Assemblea dei Soci viene convocata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsivoglia altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante telegramma, fax o e-mail certificata almeno con tre giorni di preavviso.
- 7) Delle adunanze dell'Assemblea dei Soci sono redatti appositi verbali, sottoscritti da chi presiede l'adunanza medesima e da un Segretario di volta in volta individuato sino alla nomina del Direttore che assolverà anche alle funzioni di Segretario verbalizzante; i suddetti verbali devono essere trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge.

Art. 13 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri di cui 3 nominati dal socio fondatore promotore e 2 nominati dai soci di cui all'art. 9 comma 1 lettera b) e c).
2. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni, salvo revoca prima della scadenza da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati.
3. I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente. Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato escluso dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla nomina di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

4. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato per un altro mandato consecutivo.
5. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:
 - a. deliberare lo schema del conto consuntivo annuale, del bilancio preventivo annuale e della relazione accompagnatoria e finanziaria;
 - b. deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
 - c. stabilire i criteri, le modalità di ammissione e i contributi di adesione alla Fondazione in base ai quali i soggetti di cui all'art. 9 possono acquistare la qualifica di soci fondatore partecipanti o soci partecipanti e delibera in ordine alla loro ammissione alla Fondazione;
 - d. adottare i provvedimenti di recesso e di esclusione dei soci fondatori partecipanti e dei soci partecipanti nei casi previsti dal precedente art. 10;
 - e. approvare il piano annuale delle attività predisposto dal Direttore Generale;
 - f. determinare e modificare l'entità dei contributi annuali a carico dei soci fondatori partecipanti e dei soci partecipanti;
 - g. nominare il Direttore Generale della Fondazione determinandone compiti, durata e natura dell'incarico;
 - h. determinare in conformità alla normativa vigente il compenso del Direttore generale ed approvare annualmente la relazione gestionale dello stesso;
 - i. approvare i regolamenti, predisposti dal Direttore Generale, per la gestione degli organi, del personale e dei servizi;
 - j. approvare l'avvio di azioni attive e passive in ogni sede giurisdizionale;
 - k. deliberare in merito alla stipulazione di finanziamenti ed aperture di credito e di ogni operazione bancaria finanziaria al raggiungimento delle finalità statutarie;
 - l. deliberare la stipulazione di convenzioni, accordi, contratti con altri soggetti pubblici e privati tesi al perseguimento delle finalità delle attività istituzionali della Fondazione;
 - m. conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
 - n. disciplinare le modalità di costituzione e funzionamento del Forum Territoriale di cui all'art. 15.
5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno dei suoi componenti particolari poteri determinando i limiti della delega.

6. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni assegnate e si applicano le norme relative alle Fondazioni di Ricerca.

Art. 14 Convocazione e quorum

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri. La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e - mail certificata, spedita ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail spedita almeno un giorno prima. Il computo dei termini avviene secondo quanto disposto dall'art. 155 del c.p.c.. La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, nonché i documenti relativi agli argomenti da trattare indicati all'ordine del giorno. La comunicazione di convocazione può contestualmente indicare anche l'ora il giorno della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
2. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di tutti i membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è validamente costituita con la maggioranza semplice.
3. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.
4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che trascritti in appositi libri tenuti secondo le modalità previste dalle norme per le società per azioni, vengono firmati da chi presiede e da un segretario di volta in volta individuato sino alla nomina del direttore generale che assolverà anche alle funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 15 Forum Territoriale

1. Il Forum Territoriale è organo consultivo, con potere di proposta, di diretta emanazione dei territori e dei portatori di interesse sociale e di rappresentanza.
2. Il Forum Territoriale è formato da rappresentanti delle associazioni ambientaliste, delle associazioni produttive industriali, artigianali, turistiche, agricole, culturali e delle organizzazioni sindacali.

3. Fanno parte altresì del Forum Territoriale i Comitati di Cittadini o Gruppi di opinione, anche formati con finalità di "Residential Advisory Board (R.A.B.) che agiscono su aree territoriali di immediata prossimità a siti di particolare impatto ambientale.
4. Il Forum Territoriale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione delle parti aventi titolo.
5. Il Forum Territoriale esprime valutazioni e proposte, con particolare riferimento ai settori rappresentati, sulle tematiche di riferimento della Fondazione
6. Il Forum Territoriale esprime valutazioni, indirizzi e proposte per le attività della Fondazione.
7. Le modalità di costituzione e funzionamento del Forum Territoriale sono disciplinate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei Soci ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.
2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione
3. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
4. Il Presidente trasmette ai soci della Fondazione, entro 15 (quindici) giorni dalla loro adozione, gli atti fondamentali della Fondazione e al fine di favorire il necessario flusso delle informazioni tra questa e i soci.
5. Il Presidente vigila sulla corretta attuazione dei programmi di attività, segnalando all'Assemblea dei Soci eventuali anomalie e o disfunzioni nell'andamento della Fondazione rispetto alle finalità statutarie e ai programmi di attività; adotta in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario o anche solo opportuno alla vita della Fondazione sottoponendo il suo operato alla ratifica del consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
6. In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito, nell'esercizio delle sue funzioni, dal consigliere più anziano per età.
7. Il Presidente resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato per un altro mandato consecutivo, salvo revoca da parte del soggetto che lo ha nominato prima della scadenza del mandato.

Art. 17 Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, che ne stabilisce la natura e la durata dell'incarico.
2. Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione e in particolare:
 - a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
 - b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;
 - c) predispone entro il 30 settembre di ciascun anno il piano annuale delle attività e la relazione gestionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - d) predispone la proposta di bilancio previsionale e di conto consuntivo da sottoporre al vaglio del Consiglio di amministrazione;
 - e) predispone la bozza dei regolamenti inerenti le cause di incompatibilità degli organi della Fondazione, la gestione degli organi, del personale e dei servizi, da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;
 - f) provvede all'assunzione e alla cessazione dei rapporti di lavoro del personale, compatibilmente e nell'ambito della programmazione del fabbisogno assunzionale previsto nel piano annuale delle attività, dirigendone e coordinandone le attività;
 - g) esprime pareri e formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
 - h) compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e attinenti le gestione, nell'ambito dei poteri conferitigli;
 - i) partecipa, con funzioni istruttorie e senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione;
 - j) assolve alle funzioni di segretario verbalizzante alle sedute del Consiglio di amministrazione.
3. Il Direttore generale relativamente ai poteri previsti dal presente statuto ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega nell'ambito dei programmi della Fondazione.
4. Al Direttore Generale possono essere attribuiti dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione compiti di rappresentanza;
5. In caso di impedimento temporaneo e, comunque, non superiore a 3 (tre) mesi, le funzioni attribuite al Direttore vengono svolte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6. L'incarico del Direttore è regolato da apposito contratto di diritto privato e riveste carattere di esclusività.

Art. 18 Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
2. Il Revisore dei conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
3. Il Revisore dei conti partecipa senza diritto di voto e previo regolare invito alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dall'Assemblea dei Soci tra persone particolarmente qualificate e di chiaro prestigio nelle materie di interesse della Fondazione.
2. Il Comitato scientifico è un organismo indipendente dagli altri organi della Fondazione ed è soggetto esclusivamente alle norme del presente Statuto. Esso opera in piena autonomia di giudizio, garantendo la qualità e l'autorevolezza delle valutazioni scientifiche relative alle attività della Fondazione
3. Il Comitato scientifico esprime parere sul programma annuale delle attività e svolge una funzione consultiva in merito alle problematiche di impatto ambientale e sulla salute dei cittadini nonché su ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Assemblea dei Soci ne richieda espressamente il parere.
4. Il Comitato Scientifico elabora entro il 30/04 di ogni anno una relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente che trasmette alla Giunta e al Consiglio Regionale.
5. I membri del comitato scientifico durano in carica quattro anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità e revoca.
6. Il Comitato scientifico si riunisce su convocazione del Presidente del Comitato stesso ovvero su specifica richiesta del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Assemblea dei Soci della Fondazione.
7. Alle riunioni del Comitato scientifico partecipa senza diritto di voto il Direttore Generale della Fondazione

Gli emolumenti spettanti ai membri del Comitato sono determinati dall'Assemblea dei Soci

Art. 20 Incompatibilità

1. La carica di Presidente, di componente del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, nonché di Direttore Generale e di componente del Comitato scientifico sono incompatibili con attività, incarichi e interessi che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Fondazione. L'Assemblea dei Soci regola tutti i casi di incompatibilità entro tre mesi dalla costituzione della presente Fondazione.

Art. 21 Scioglimento

1. La Fondazione, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, che ne nomina il Liquidatore, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, ai sensi di legge, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 22 Foro competente

1. Ogni controversia relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione, validità e collegate con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del foro di Potenza.

Art 23 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto e nell'atto costitutivo, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme vigenti in materia.